

## VERBALE DI ACCORDO

In data 28/06/2005

tra

la RAI Radiotelevisione Italiana

e

le OO.SS. UGL-Informazione e LIBERSIND-CONFSAL


premesso che

- con gli accordi sottoscritti il 31 ottobre 2000, il 16 aprile 2003, il 27 maggio 2003 ed il 9 giugno 2004 e' stata convenuta la costituzione di bacini di reperimento del personale a tempo determinato;
- con l'accordo di rinnovo del CCL, sottoscritto il 23 dicembre 2004, le parti hanno stabilito di avviare un confronto al fine di pervenire ad una definizione complessiva della materia del lavoro a tempo determinato;
- le parti si sono confrontate sulla materia e sulle problematiche dei lavoratori maggiormente impegnati con contratti a termine, condividendo l'obiettivo di individuare uno strumento gestionale finalizzato ad assicurare al personale rientrato nei bacini sopra citati specifiche garanzie di impegno e di istituire nel contempo una fonte prioritaria per il reperimento del personale da assumere a tempo indeterminato per le future esigenze che si manifesteranno,

si conviene quanto segue:

### PROROGA BACINI ESISTENTI

1) Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano iscritti nei bacini di cui in premessa tutti coloro che, alla data odierna, non abbiano promosso azioni giudiziarie e che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione in sede sindacale previsto dai singoli accordi.



1

2) Entro la data del 15/07/2005 l'Azienda consegnerà alle Organizzazioni Sindacali gli elenchi delle risorse appartenenti ai diversi bacini.

3) I bacini costituiti ai sensi degli accordi del 16 aprile e del 27 maggio 2003 vengono prorogati fino al 31/12/2010, alle medesime condizioni normative ed economiche.

4) Il bacino dei programmisti registi costituito ai sensi dell'accordo del 9 giugno 2004 viene prorogato fino al 31/12/2012, alle medesime condizioni normative ed economiche. Al suo interno confluiranno anche le risorse appartenenti al bacino di reperimento di cui all'accordo del 31 ottobre 2000 - che scadrà il 31 luglio p.v. - con applicazione delle medesime condizioni previste dall'accordo del 9 giugno 2004, salvo quanto previsto dalle presenti pattuizioni.

#### COSTITUZIONE BACINO IMPIEGATI

5) Viene costituito un bacino di reperimento professionale per il profilo dell'impiegato, suddiviso nelle due fasce "A" e "B" - in relazione ai giorni di utilizzazione a termine maturati fino al 22/06/2005 ed ai fini delle garanzie di stabilizzazione di cui ai successivi punti 9) e 15) - e con scadenza fissata al 31/12/2010.

6) Nella "FASCIA A" del bacino verranno inseriti i 40 impiegati maggiormente utilizzati a termine nell'ambito della sede di Roma ed ulteriori 10 impiegati individuati tra le risorse maggiormente utilizzate a Milano, Torino e Napoli e nelle Sedi Regionali - da distribuire tra le diverse sedi in rapporto alle esigenze organizzative di ciascuna - a condizione che siano stati impegnati con almeno un contratto a termine nel periodo compreso tra il 1/01/2004 e la data di sottoscrizione del presente accordo, anche iniziato nel 2003.

7) Nella "FASCIA B" del bacino verranno inseriti ulteriori 25 impiegati (successivi in ordine di impegno ai 40 di cui al precedente punto) più utilizzati nell'ambito della sede di Roma, a condizione che siano stati impegnati, con almeno un contratto a termine, nel periodo compreso tra il 1/01/2004 e la data di sottoscrizione del presente accordo, anche iniziato nel 2003.


L'Azienda si impegna a valutare entro il 31/10/2005 le posizioni delle lavoratrici che, pur essendo inserite tra le 25 posizioni sopra indicate, non siano state impegnate nel periodo di riferimento citato in quanto in astensione obbligatoria per maternità, purchè tale condizione venga segnalata dalle interessate entro il 30/09/2005.

8) L'Azienda consegnerà alle Organizzazioni Sindacali l'elenco degli impiegati in possesso dei requisiti per l'ingresso nel bacino, entro il 31/07/2005 di fascia A ed entro il 15/11/2005 di fascia B.

#### BENEFICI ECONOMICI E NORMATIVI - GARANZIE DI STABILIZZAZIONE

9) A tutti coloro che risulteranno far parte dei bacini previsti ai precedenti punti 3) e 5), nonché ai programmisti registi di cui al punto 15) che segue, verrà garantito un impegno lavorativo complessivo di 44 mesi nel periodo compreso tra il 1/07/2005 ed il 31/12/2010, con una media annua di 8 mesi ed un impegno minimo di 6 mesi per ciascun anno

*Supparele tiuff* 

  
15 2

(intendendosi per tale il periodo compreso tra il mese di luglio di ciascun anno ed il mese di giugno del successivo).

10) A tutti i restanti programmisti registi che rientreranno nel bacino di cui al precedente punto 4) verrà garantito un impegno lavorativo complessivo di 60 mesi nel periodo compreso tra il 1/07/2005 ed il 31/12/2012, con una media annua di utilizzazione di 8 mesi ed un impegno minimo di 6 mesi per ciascun anno (intendendosi per tale il periodo compreso tra il mese di luglio di ciascun anno ed il mese di giugno del successivo).

11) Ai programmisti registi del bacino del 2000, provenienti dal bacino del 1997, il forfait straordinario (c.d. "17%") riconosciuto in applicazione del rinnovo contrattuale dell'8/06/2000, avvenuta in vigore del contratto quinquennale, verrà mantenuto *ad personam* ed assorbirà fino a concorrenza il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione di quello dovuto per prestazioni rese nella c.d. sesta giornata.

I rimanenti programmisti registi del bacino del 2000 verranno assegnati al livello 3 ai sensi dell'accordo del 9 giugno 2004 e verrà loro riconosciuto *ad personam* un forfait straordinario pari all'importo risultante dalla differenza tra il forfait straordinario (c.d. "17%") precedentemente riconosciuto sulla base dei criteri di cui sopra e l'aumento complessivo della retribuzione mensile derivante dall'inquadramento superiore. Tale importo assorbirà fino a concorrenza il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione di quello dovuto per prestazioni rese nella c.d. sesta giornata.

12) I periodi di impegno minimo garantito di cui ai precedenti punti 9) e 10) verranno proporzionalmente ridotti in relazione alle effettive date di assunzione a tempo indeterminato.

13) Alle risorse inserite in tutti i predetti bacini verrà altresì riconosciuto a decorrere dal 1/01/2006, su richiesta del lavoratore, il diritto all'iscrizione al FASI e alla CRAIPI, previa modifica dei relativi Statuti e, per quanto riguarda la CRAIPI, subordinatamente al parere conforme della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Si precisa che i versamenti e le ritenute per la CRAIPI verranno effettuati per i soli periodi di impegno contrattuale; con riferimento ai versamenti relativi al FASI sarà a carico del lavoratore - con modalità da concordare tra le Parti entro il 31/10/2005 - la differenza tra l'intera quota annuale dovuta e quanto versato da Azienda e lavoratore nei periodi di impegno a termine.

14) Le Parti concordano, inoltre, di riconoscere ai componenti dei bacini, in luogo del premio di risultato riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, un "premio di produttività" nella misura di euro 500,00 annui (riferiti al parametro del livello 4), da riproporzionare per i mesi di effettivo impegno.

15) L'Azienda si impegna ad assumere a tempo indeterminato entro il 31/12/2010 i 57 programmisti registi maggiormente utilizzati tra quelli provenienti dal bacino costituito nel 1997, nonché le risorse della fascia A) del bacino degli impiegati e tutti coloro che risulteranno entrati a far parte dei bacini costituiti ai sensi del presente accordo per i restanti profili professionali.



blev<sub>3</sub>

16) Per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di produzione inserito nei bacini viene confermata la priorità delle risorse risultate idonee da selezioni a T.I/C.F.L., nell'ambito del profilo professionale di appartenenza.

17) Le Parti concordano che l'assunzione a tempo indeterminato delle risorse dei bacini potrà avvenire, in relazione alle esigenze di organico che si presenteranno, con inquadramento in profili contigui ed affini (a titolo esemplificativo: impiegato-assistente ai programmi-documentatore-ottimizzatore; aiuto scenografo-aiuto arredatore).

18) L'Azienda si impegna, altresì, ad assumere a tempo indeterminato entro il 31/12/2012 ulteriori 53 programmisti registi secondo il criterio di seguito specificato: in via prioritaria i restanti programmisti registi del bacino del 1997 e, una volta esauriti questi ultimi, almeno 25 lavoratori che verranno individuati tra i rimanenti programmisti registi dei bacini (2000 e 2004) mediante un'apposita iniziativa selettiva che si svolgerà con modalità analoghe a quelle previste al punto 8. dell'accordo del 31 ottobre 2000.

19) Ai programmisti registi del costituendo bacino che non saranno stati assunti a tempo indeterminato alla data del 31/12/2012 verrà consentito di optare per una proroga delle garanzie di utilizzazione a tempo determinato e dei benefici economici e normativi di cui ai punti 10), 11), 13) e 14) per un periodo di ulteriori 5 anni, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale.

20) Laddove l'età anagrafica lo consenta, le assunzioni di cui ai precedenti punti 15) e 18) avverranno attraverso contratti di inserimento, da prorogare alla scadenza a tempo indeterminato, con il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità maturata in tale periodo. Ai predetti lavoratori verrà riconosciuto lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale a tempo indeterminato ed il medesimo inquadramento.


21) Le assunzioni a t.i. e la conversione dei contratti di inserimento, di cui ai punti precedenti, verranno perfezionate a seguito della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale con la rinuncia da parte del lavoratore ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per la Rai e per le altre Società del Gruppo, salvo quanto previsto al punto 20) per i contratti di inserimento.

### INGRESSO NEI BACINI

22) L'applicazione dei benefici e delle garanzie di cui al presente accordo è subordinata alla sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione in sede sindacale, contenente l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti della Rai e delle Società del Gruppo fino alla data di assunzione a tempo indeterminato, laddove garantita, ovvero fino alla data di scadenza del bacino.

23) Resta inteso che la sottoscrizione del predetto verbale non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per l'Azienda e determinerà la sospensione del decorso dei termini prescrizionali.

24) L'ingresso nei bacini avverrà con i tempi e le modalità di seguito indicate: l'Azienda inviterà per iscritto ciascun lavoratore a manifestare, sempre per iscritto, la sua adesione,



Supernale  
G. Chy  
4

con comunicazione che dovrà pervenire alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione entro la data del 31/07/2005, ed in seguito provvederà a convocarlo per la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui ai punti 22) e 23), che dovrà avvenire entro la data del 30/09/2005.

25) Entro il 31/10/2005 le Parti si incontreranno per valutare il reintegro delle posizioni rimaste vacanti a seguito di eventuali rinunce degli aventi diritto.

#### VERIFICHE PERIODICHE – IMPEGNI AGGIUNTIVI

26) Le Parti concordano di incontrarsi con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, per valutare il grado di implementazione dell'accordo, anche con riferimento alle utilizzazioni a tempo determinato ed alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, nonché agli sviluppi dinamici dell'accordo stesso, con particolare riguardo agli impegni assunti nelle diverse realtà territoriali.

27) Con riferimento ai profili professionali della produzione contemplati dal presente accordo, le Parti convengono che, nell'ambito della prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto, al fine di valutare l'applicazione dei benefici di cui al presente accordo, verrà esaminata la posizione dei lavoratori che - pur non essendo rientrati nei relativi bacini - siano risultati idonei da selezioni a T.I./CFL, abbiano avuto almeno un contratto a tempo determinato nel biennio 2004-2005 ed una continuità di utilizzazione nel periodo successivo.

28) Le Parti convengono, inoltre, di incontrarsi entro il 31/10/2005 in merito alla posizione dei lavoratori che siano stati utilizzati con contratti a tempo determinato con inquadramento in diversi profili professionali e che non siano rientrati nei bacini disciplinati dal presente accordo, al fine di prevedere per gli stessi garanzie di utilizzazione a tempo determinato.

29) Le Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi entro il 31/10/2005 al fine di esaminare, nello spirito di cui al presente accordo, la situazione dei lavoratori utilizzati con contratti a termine dalle altre Società del Gruppo e, in particolare, da RAI WAY e da RAI SAT, nonché le esigenze di specifiche realtà territoriali.

30) L'Azienda si impegna, infine, a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, entro la data del 31/10/2005, le soluzioni tecniche che consentano di estendere dal 1/01/2006 agli operai a tempo determinato il trattamento di malattia previsto per il restante personale.

31) L'applicazione del presente accordo è subordinata all'approvazione del Direttore Generale.

